

Gruppo Editoriale CEL

A cura di E. D'Aristotile

Novembre 2023

LA RELAZIONE DI RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

Il Focus si propone di approfondire gli aspetti legati all'adempimento previsto dall'articolo 30 del D. Lgs. n. 201/2022, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", che – in sede di prima applicazione – per i Comuni o eventuali loro forme associative con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, le Città metropolitane, le Province e gli altri enti competenti dovrà essere attuato entro il 31 dicembre 2023.

SOMMARIO

1.	Premessa	3
2.	II D. Lgs. 201/2022	4
3.	I servizi pubblici locali di interesse economico	5
4.	La relazione ex art. 30 del Decreto	7
	4.1 Gli enti interessati	9
	4.2 Contesto di riferimento e servizi assoggettati a ricognizione	9
	4.3 I contenuti della ricognizione	10
	4.3.1 Il contesto di riferimento	11
	4.3.2 Soggetto affidatario	11
	4.3.3 Andamento economico	12
	4.3.4 Qualità del servizio	13
	4.3.5 Obblighi contrattuali	14
	4.3.6 Vincoli	14
	4.3.7 Considerazioni finali	15
5.	Pubblicità e trasparenza	15

1. Premessa

La legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021), all'articolo 8, introduceva una delega al governo in materia di servizi pubblici locali prevedendo che quest'ultimo fosse delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.



Legge n. 118 del 5 agosto 2022

Art. 8 - Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche tramite l'adozione di un apposito testo unico.

I commi successivi della legge richiamata fornivano indicazioni in merito ai principi ed ai criteri da applicare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



📕 Legge n. 118 del 5 agosto 2022

Art. 8 - Delega al Governo in materia di servizi pubblici locali

- 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) individuazione, nell'ambito della competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, da esercitare nel rispetto della tutela della concorrenza, dei principi e dei criteri dettati dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge statale, delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze delle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità, universalità e non discriminazione, e dei migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale e territoriale;
- b) adeguata considerazione delle differenze tra i servizi di interesse economico generale a rete di cui all'articolo 3-bis, comma 6-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e gli altri servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenuto conto dell'industrializzazione dei singoli settori, anche ai fini della definizione della disciplina relativa alla gestione e all'organizzazione del servizio idonea ad assicurarne la qualità e l'efficienza e della scelta tra autoproduzione e ricorso al mercato;
- c) ferme restando le competenze delle autorità indipendenti in materia di regolazione economico-tariffaria e della qualità, razionalizzazione della ripartizione dei poteri di regolazione e di controllo tra tali soggetti e i diversi livelli di governo locale, prevedendo altresì la separazione, a livello locale, tra le funzioni regolatorie e le funzioni di diretta gestione dei servizi e il rafforzamento dei poteri sanzionatori connessi alle attività di regolazione;
- d) definizione dei criteri per l'istituzione di regimi speciali o esclusivi, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento di determinati servizi pubblici, in base ai principi di adeguatezza e proporzionalità e in conformità alla normativa dell'Unione europea; superamento dei regimi di esclusiva non conformi a tali principi e, comunque, non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;
- e) definizione dei criteri per l'ottimale organizzazione territoriale dei servizi pubblici locali, anche mediante l'armonizzazione delle normative di settore, e introduzione di incentivi e meccanismi di premialità che favoriscano l'aggregazione delle attività e delle gestioni dei servizi a livello locale;

- f) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di affidamento e di gestione dei servizi pubblici, nonché la durata dei relativi rapporti contrattuali, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea e dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;
- g) fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, previsione, per gli affidamenti di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di una motivazione qualificata, da parte dell'ente locale, per la scelta o la conferma del modello dell'autoproduzione ai fini di un'efficiente gestione del servizio, che dia conto delle ragioni che, sul piano economico e sociale, con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela ambientale e accessibilità dei servizi, giustificano tale decisione, anche in relazione ai risultati conseguiti nelle pregresse gestioni in autoproduzione;
- h) previsione di sistemi di monitoraggio dei costi ai fini del mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, nonché della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della gestione dei servizi pubblici locali;
- i) previsione che l'obbligo di procedere alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenga conto anche delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'autoproduzione anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;
- previsione di una disciplina che, in caso di affidamento del servizio a nuovi soggetti, valorizzi, nel rispetto del principio di proporzionalità, misure di tutela dell'occupazione anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali;
- m) estensione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, della disciplina applicabile ai servizi pubblici locali, in materia di scelta della modalità di gestione del servizio e di affidamento dei contratti, anche al settore del trasporto pubblico locale;
- n) revisione delle discipline settoriali in materia di servizi pubblici locali, con particolare riferimento al settore dei rifiuti e alla gestione del servizio idrico, al fine di assicurarne l'armonizzazione e il coordinamento;
- o) razionalizzazione del rapporto tra la disciplina dei servizi pubblici locali e la disciplina per l'affidamento dei rapporti negoziali di partenariato regolati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in conformità agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale;
- p) coordinamento della disciplina dei servizi pubblici locali con la normativa in materia di contratti pubblici e in materia di società a partecipazione pubblica per gli affidamenti in autoproduzione;
- q) revisione della disciplina dei regimi di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, anche al fine di assicurare un'adeguata tutela della proprietà pubblica, nonché un'adeguata tutela del gestore uscente;
- r) razionalizzazione della disciplina e dei criteri per la definizione dei regimi tariffari, anche al fine di assicurare una più razionale distribuzione delle competenze tra autorità indipendenti ed enti locali:
- s) previsione di modalità per la pubblicazione, a cura degli affidatari, dei dati relativi alla qualità del servizio, al livello annuale degli investimenti effettuati e alla loro programmazione fino al termine dell'affidamento;
- t) razionalizzazione della disciplina concernente le modalità di partecipazione degli utenti nella fase di definizione della qualità e quantità del servizio, degli obiettivi e dei costi del servizio pubblico locale e rafforzamento degli strumenti di tutela degli utenti, anche attraverso meccanismi non giurisdizionali;
- u) rafforzamento, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 29, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resa interoperabile con le banche dati nazionali già costituite, e la piattaforma unica della trasparenza, ivi compreso l'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, della trasparenza e della comprensibilità degli atti e dei dati concernenti la scelta del regime

di gestione, ivi compreso l'affidamento in house, la regolazione negoziale del rapporto tramite contratti di servizio e il concreto andamento della gestione dei servizi pubblici locali dal punto di vista sia economico sia della qualità dei servizi e del rispetto degli obblighi di servizio pubblico;

- v) definizione di strumenti per la trasparenza dei contratti di servizio nonché introduzione di contratti di servizio tipo.
- 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere a), b), c), d), e), l), m), n), o), q), r), s), t) e v) del comma 2, e sentita la Conferenza medesima con riguardo all'esercizio della delega relativamente ai criteri di cui alle lettere f), g), h), i), p) e u) dello stesso comma 2, nonché sentita, per i profili di competenza, l'ARERA. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito altresì il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
- 4. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. II D. Lgs. 201/2022

In attuazione della delega sopra riportata, il governo ha approvato ed emanato in data 23 dicembre 2022, il decreto legislativo n. 201 ad oggetto "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" in cui introduce una disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale che tiene conto, tra l'altro, delle indicazioni del PNRR, soprattutto in materia di affidamenti diretti in house e della loro durata limitata e proporzionata alla tipologia di servizio e gestione.

Rinviando la trattazione completa sul testo del decreto ad appositi scritti, in questo lavoro si vogliono evidenziare gli aspetti salienti utili anche ai fini della predisposizione della **relazione richiesta dall'articolo 30** dello stesso decreto e di cui si dirà in seguito.

In particolare, volendo soffermarci sugli aspetti economici, il decreto pone l'accento sull'importanza riconosciuta:

- a) al rispetto dell'equilibrio economico finanziario;
- b) alla sostenibilità;
- c) al costante e periodico monitoraggio dell'andamento e dei risultati della gestione.

Più in generale, rimanendo nell'ambito del monitoraggio e della vigilanza, il decreto prevede un apposito titolo V *Regolazione del rapporto di pubblico servizio, vigilanza e tutela dell'utenza* nei cui articoli viene disciplinato:

- Art. 24 Contratto di servizio:
- Art. 25 Carta dei servizi e obblighi di trasparenza dei gestori;
- Art. 26 Tariffe;
- Art. 27 Vicende del rapporto;
- Art. 28 Vigilanza e controlli sulla gestione;
- Art. 29 Rimedi non giurisdizionali;
- Art. 30 Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali;
- Art. 31 Trasparenza nei servizi pubblici locali.

3. I servizi pubblici locali di interesse economico

Prima di affrontare i contenuti della relazione di cui all'art. 30 del decreto, è opportuno brevemente perimetrare i contenuti dei "servizi pubblici locali di interesse economico" facendo un breve richiamo alla giurisprudenza amministrativa ed alle varie disposizioni normative nazionali ed europee sul tema.

A tal fine è opportuno, dapprima, circoscrivere il concetto di "servizio pubblico locale" riconducibile a quello di "servizio di interesse generale" (SIG) già definito in ambito comunita-

A riguardo si ricorda che i «servizi di interesse generale» ricomprendono le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale.



Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 858 del 28 gennaio 2021

La nozione di servizio pubblico è omologa a quella di servizio di interesse generale di derivazione comunitaria, da intendersi quale attività di produzione di beni e servizi che si distinguono dalle comuni attività economiche, in quanto perseguono una finalità di interesse generale che ne giustifica l'assoggettamento ad un regime giuridico differenziato (di regola, in presenza di caratteristiche situazione di c.d. fallimento del mercato).

Ne costituiscono invero caratteristici indici sintomatici e, a un tempo, elementi costitutivi: a) la natura propriamente erogativo-prestazionale dell'attività esercitata; b) l'operatività, sul piano infrastrutturale, di un momento organizzativo stabile, con un controllo pubblico preordinato a garantire ed assicurare un livello minimo di erogazione; c) la destinazione dell'attività ad una generalità di cittadini, con carattere di universalità delle prestazioni (di tal che, ferme restando le relative modalità, il servizio deve essere reso a tutti i soggetti che, rispettando le condizioni ed avendo i requisiti per l'accesso, ne facciano richiesta).

Per comprendere il senso di detta distinzione che, come può facilmente comprendersi, si ricollega al principio di sussidiarietà stabilito nel Trattato di Maastricht, occorre riferirsi alle problematiche connesse alla libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali, nonché alla progressiva liberalizzazione di settori di interesse economico generale tradizionalmente sottratti alle logiche di mercato e alle disposizioni in materia di concorrenza.

Con riferimento a dette tematiche per molto tempo gli Stati membri hanno provveduto a definire, organizzare e finanziare i servizi di interesse generale secondo le loro tradizioni e la loro storia, in assenza di norme comunitarie che li vincolassero a un sistema di interdipendenza europea.

Nel tempo, però, è emersa l'idea che determinate attività non potessero più dipendere unicamente dalle regole del mercato e dal diritto comunitario in materia di concorrenza, ma necessitassero di una specifica regolamentazione idonea a garantire il diritto di accesso universale a beni e servizi fondamentali.

In detto contesto si inserisce il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che riconosce all'Unione e agli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, il compito di provvedere affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti.

A tal fine l'articolo 14 del TFUE prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, attraverso appositi regolamenti, stabiliscano i principi lasciando agli Stati membri, nel rispetto dei trattati, la competenza a fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi.

In particolare le disposizioni del Trattato distinguono tra:

- I. SIEG (Servizi di interesse economico generale) e cioè i servizi che si prestano ad essere esercitati in forma imprenditoriale in regimi concorrenziali e, dunque, forniti dal gestore agli utenti dietro corresponsione di un corrispettivo in denaro. Il diritto europeo riconosce agli Stati membri ampia libertà nel definire quali servizi sono di interesse economico generale. La Commissione europea è tenuta, tuttavia, a garantire che il finanziamento pubblico concesso per l'erogazione di tali servizi non falsi indebitamente la concorrenza nel mercato interno e che pertanto sia rispettato il principio di proporzionalità nella deroga alla disciplina concorrenziale strettamente funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico (si veda la "Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni -Una disciplina di qualità per i servizi di interesse generale in Europa", 20 dicembre 2011). In una prospettiva di rafforzamento della coesione sociale è consentito provvedere alla compensazione degli oneri sostenuti dalle imprese per effettuare quelle prestazioni che esse sono obbligate ad erogare per adempiere ai loro obblighi di servizio pubblico. Il criterio della compensazione, però, dovrebbe essere contemperato con il criterio della sovracompensazione o degli aiuti di stato affinché il finanziamento statale di servizi d'interesse economico generale non produca effetti distorsivi della concorrenza e degli scambi nel settore della fornitura dei servizi, come accadrebbe qualora la misura di detto finanziamento attribuisse all'impresa un vantaggio economico superiore a quello che sarebbe necessario a remunerare l'impresa per i costi del servizio pubblico.
- II. SINEG (Servizi non di interesse economico generale), i quali sono erogati a titolo gratuito. Le imprese incaricate di svolgerli sono soggette alle disposizioni dei Trattati, in particolare alle regole in materia di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento della specifica missione loro affidata (art. 106 TFUE). Il Protocollo sui servizi di interesse generale allegato al TFUE (Protocollo n. 26), all'art. 2 prevede che le disposizioni dei trattati lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a commissionare e ad organizzare servizi di interesse generale non economico.

Soffermandoci solo sui servizi SIEG, il decreto n. 201/2022 in esame, nell'articolo 2 riguardante le definizioni, fornisce una ulteriore distinzione tra:

- Servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- Servizi pubblici locali a rete.

I primi "servizi pubblici locali di rilevanza economica" sono anche definiti «servizi di interesse economico generale di livello locale» e sono riconducibili a quei servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti.



🎚 D. Lgs. 201/2022

Art. 2 - Definizioni

c) «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

I secondi, Servizi pubblici locali a rete definiti anche «servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» sono quelli suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente.



🏮 D. Lgs. 201/2022

Art. 2 - Definizioni

 d) «servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete»: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente;

4. La relazione ex art. 30 del Decreto

L'articolo 30 del decreto disciplina le verifiche periodiche, sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali, che ciascuna amministrazione deve porre in essere, nell'ambito di un processo di programmazione e controllo riconducibile al ciclo di Deming.



D. Lgs. 201/2022

Art. 30 - Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

- 1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.
- 2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predettoarticolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
- 3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Come può ricavarsi dalla lettura del testo normativo, si tratta di un nuovo adempimento che si inserisce all'interno di un percorso di monitoraggio che il legislatore aveva già previsto con il D. Lgs. n. 175/2016 per le società partecipate.

Si ricorda a riguardo che proprio in detto decreto, riferibile alle società partecipate degli enti locali, si fosse per la prima volta prevista, all'art. 20¹, l'obbligo per le P.A. di prevedere an-

¹Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

^{1.} Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razio-

nualmente, in occasione del termine di ogni esercizio, all'aggiornamento del piano di razionalizzazione che doveva contenere, nella relazione tecnica specifica, l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, secondo quanto riportato nel comma 2 dello stesso articolo.

Proprio in un'ottica di conciliazione e di armonizzazione dei procedimenti amministrativi, il comma 2 dell'articolo 30, in esame, prevede che la ricognizione sia contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Inoltre, nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente dovrà costituire appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

nalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

- 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti:
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
- 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
- 4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
- 5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
 - 6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.
- 8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- 9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubblichesocie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

4.1 Gli enti interessati

Il comma 1 dell'articolo 30 individua in modo puntuale i soggetti pubblici che dovranno attuare la disposizione, stabilendo che l'obbligo di effettuare la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rete e non, di rilevanza economica, compete a:

- a) Comuni, o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- b) Città metropolitane;
- c) Province;
- d) altri enti competenti,

in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.

4.2 Contesto di riferimento e servizi assoggettati a ricognizione

Il primo aspetto da approfondire riguarda il concetto di "servizi affidati" dai Comuni.

Dalla lettura dell'articolo 30, infatti , si evidenzia come la precisazione fornita dal legislatore ci porta a ritenere che la ricognizione debba concentrarsi esclusivamente **sui servizi che sono stati affidati direttamente dagli enti** mentre gli altri eventuali servizi, come quelli a rete oppure a rilevanza economica, che potrebbero essere stati affidati da altri enti competenti (come ad esempio l'Autorità d'ambito o di bacino), non rientrano in questa definizione se questi enti hanno affidato il servizio in maniera aggregata, inclusi i Comuni nel loro territorio.

In altre parole, la norma vuole che l'attenzione sia focalizzata sui servizi che i Comuni hanno assegnato direttamente, senza considerare quei servizi gestiti in forma aggregata da altre autorità che operano sullo stesso territorio del Comune.

Una volta chiarita la competenza tra comuni ed altri enti che operano sul territorio di competenza, un secondo elemento da prendere in considerazione è quello della individuazione dei servizi pubblici locali, oggetto della ricognizione, che sono definiti dal D.Lgs. n. 201/2022 quali SIEG di livello locale.

Se, infatti, appare abbastanza semplice l'individuazione dei servizi pubblici locali a rete, una maggiore difficoltà è rintracciabile in assenza di una elencazione definita per individuare criteri univoci, che permettano di individuare i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete.

Per quanto riguarda *i servizi pubblici locali a rete*, di rilevanza economica, una possibile ricognizione, tenendo conto delle competenze degli enti locali, dovrebbe riguardare le seguenti *utilities*:

- la distribuzione dell'energia elettrica;
- la distribuzione del gas naturale;
- il servizio idrico integrato;
- la gestione dei rifiuti urbani;
- il trasporto pubblico locale.

Per quanto riguarda quelli *non a rete,* ogni ente affidante dovrà, nell'ambito della propria autonomia, verificare se il servizio sia da ricomprendere o meno nella ricognizione.

A riguardo un possibile aiuto può essere ottenuto dal **Decreto della Direzione Generale** per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del **MI-MIT, n. 639 del 31 agosto 2023**, recante "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. Lgs. n. 201 del 2022".

In particolare, i servizi interessati dal Decreto sono quelli non demandati alla competenza di un'Autorità indipendente o di altra autorità di regolazione. Di conseguenza, quelli non a rete sono individuati nella prima definizione normativa, nei seguenti:

- impianti sportivi (eccezion fatta per gli impianti a fune espressamente esclusi dall'art. 36 del D. Lgs. n. 201/2022);
- parcheggi;
- servizi cimiteriali e funebri, qualora erogati come servizi pubblici locali;
- luci votive;
- trasporto scolastico.

Sono esclusi dalla ricognizione **i servizi strumentali** riconducibili al concetto europeo di SINEG e, cioè, privi di rilevanza economica. A riguardo si ricorda che, per il Consiglio di Stato (cfr. CDS, Sezione V, 12 giugno 2009, n. 3766), sono strumentali tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività.

4.3 I contenuti della ricognizione

I contenuti della relazione sono sinteticamente riepilogati nel comma 1 dell'articolo 30: "Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti".

Per una corretta rappresentazione di quanto richiesto dal legislatore può essere utile richiamare il contenuto del **Quaderno 46 Anci** che fornisce un autorevole interpretazione sui contenuti e propone anche un modello di relazione.

In particolare, quest'ultima dovrebbe contenere:

- la Premessa che contiene i richiami normativi e la sintesi di quanto previsto all'art. 30 del D. Lgs. n. 201/2022;
- l'Ambito oggettivo della ricognizione: con l'indicazione riassuntiva di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica che saranno oggetto della relazione e di quelli che ne sono esclusi in quanto o privi di rilevanza economica o riconducibili alla categoria di quelli strumentali;
- l'Analisi di ciascun servizio pubblico sottoposto a verifica:per ciascun servizio da comprendere in relazione sarebbe da sviluppare una scheda informativa articolata in alcune sezioni fondamentali così riassumibili:
 - IL CONTESTO DI RIFERIMENTO;
 - IL SOGGETTO AFFIDATARIO;
 - o L'ANDAMENTO ECONOMICO;
 - LA QUALITÀ DEL SERVIZIO;
 - o GLI OBBLIGHI CONTRATTUALI;
 - o I VINCOLI;
 - LE CONSIDERAZIONI FINALI.

Per ciascuno di questi elementi sarà poi necessario sviluppare ulteriori approfondimenti.

4.3.1 Il contesto di riferimento

Per quanto riguarda il CONTESTO DI RIFERIMENTO in cui si inserisce il Servizio pubblico affidato, l'ente dovrebbe mettere in evidenza:

A) NATURA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE indicando:

- la natura e la tipologia del servizio pubblico locale;
- una sintetica descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche che lo caratterizzano rispetto alla comunità ed ai territori serviti.
- B) CONTRATTO DI SERVIZIO riportando i principali elementi dello stesso quali:
 - a. oggetto (sintetica descrizione del servizio);
 - b. data di approvazione, durata scadenza affidamento;
 - c. valore complessivo e su base annua del servizio affidato;
 - d. criteri tariffari;
 - e. principali obblighi posti a carico del gestore in termini di investimenti, qualità dei servizi, costi dei servizi per gli utenti.



Nel caso di affidamento a società in house:

- eventuale previsto impatto sulla finanza dell'Ente in relazione allo svolgimento del servizio (contributi, sovvenzioni, altro);
- obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, con relativi indicatori e target.
- C) SISTEMA DI MONITORAGGIO CONTROLLO evidenziando la struttura preposta al monitoraggio - controllo della gestione ed erogazione del servizio, e relative modalità, ovvero sistema di controlli sulle società non quotate ex art. 147-quater, Tuel (descrivere tipologia, struttura e consistenza):

Nel caso di partenariato pubblico-privato, ai sensi dell'art. 174 del Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, l'ente concedente esercita il controllo sull'attività dell'operatore economico verificando, in particolare, la permanenza in capo all'operatore economico del rischio trasferito. L'operatore economico fornisce tutte le informazioni necessarie allo scopo, con le modalità stabilite nel contratto.

4.3.2 Soggetto affidatario

Per quanto riguarda il SOGGETTO AFFIDATARIO, la relazione dovrebbe riportare i principali elementi identificativi di chi gestisce il servizio mettendo in evidenza:

- i dati identificativi;
- l'oggetto sociale;
- altro ritenuto rilevante ai fini della verifica.

Ulteriori elementi dovrebbero essere indicati nel caso in cui il soggetto affidatario fosse una società partecipata dall'ente. In questo caso occorrerebbe indicare:

- la tipologia di partecipazione (di controllo, di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, partecipazione diretta/indiretta, società quotata);
- per le società in house precisare la scadenza dell'affidamento diretto;
- n. quote od azioni (e % del capitale sociale) possedute dal Comune, loro valore nominale;
- costo di acquisizione (se differente), valore della partecipazione rispetto al patrimonio netto della società;

- n. amministratori e/o sindaci nominati dal Comune:
- riconducibilità della società ad una delle categorie ex art. 4, commi 1-3, D. Lgs. n. 175/2016.

Uno speciale focus dovrà essere dedicato all'approfondimento degli affidamenti delle società in *house providing*. Con riferimento a detti particolari procedimenti dovranno essere approfonditi i seguenti elementi:

- i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo: agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi;
- la percentuale di attività svolta nei confronti dell'amministrazione affidante rispetto al totale dell'attività:
- i risultati economici di pertinenza dell'Ente nell'ultimo triennio;
- le entrate e le spese, la competenza e i residui dell'Ente, derivanti dall'attuazione del contratto e dall'erogazione del servizio (se diverse), nell'ultimo triennio.

4.3.3 Andamento economico

Per quanto riguarda l'ANDAMENTO ECONOMICO della società, la relazione dovrebbe riportare i principali elementi identificativi di chi gestisce il servizio mettendo in evidenza:

- il costo pro capite (per utente e/o cittadino) e complessivo, nell'ultimo triennio;
- i costi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione dei costi diretti ed indiretti:
- i ricavi di competenza del servizio nell'ultimo triennio, con indicazione degli importi riscossi e dei crediti maturati, con relativa annualità di formazione;
- gli investimenti effettuati in relazione all'erogazione del servizio, come da apposito piano degli investimenti compreso nel PEF, e relativi ammortamenti, nonché eventuali finanziamenti ottenuti per la loro realizzazione e il costo del debito;
- il n. del personale addetto al servizio, tipologia di inquadramento, costo complessivo ed unitario;
- la tariffazione, con indicazione della natura delle entrate per categorie di utenza e/o di servizio prestato.

Nel caso in cui sia stato definito il PEF dovranno essere indicati anche:

- i valori raggiunti dagli elementi indicati nel piano economico-finanziario (PEF) del servizio, facendo riferimento, per i servizi pubblici locali non a rete, a quanto stabilito dall'Allegato 1 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy; per i servizi pubblici locali a rete, a quanto indicato nel PEF e/o nel contratto di servizio;
- la situazione relativa all'equilibrio economico: i principali indicatori che possono essere presi in considerazione sono, ad esempio, i seguenti:
 - o EBITDA Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization;
 - o EBIT Earnings Before Interests and Taxes;
 - Utile ante imposte; Utile netto;
 - Utili netti cumulati;
 - o ROI Return On Investment;
 - o ROS Return On Sale:
 - o ROE Return On Equity;
 - o Incidenza dei costi generali o indiretti;
 - DSCR Debt Service Coverage Ratio;

 situazione relativa all'equilibrio finanziario: è auspicabile, al riguardo, la costruzione ed il monitoraggio di un rendiconto finanziario prospettico o, comunque, di una adeguata misura del cash flow del servizio.

La tabella che segue, proposta dal quaderno ANCI, può essere utilizzata a riguardo.

	Costo pro capite	Costi complessivi	Tariffe	Ricavi complessivi	Personale addetto	Impatto su finanza ente	PEF - confronto
Contratto di servizio							
Risultati raggiunti							
Scostamento							

4.3.4 Qualità del servizio

Per quanto riguarda la QUALITÀ del SERVIZIO della società, la relazione dovrebbe prendere a riferimento anche gli stessi indicatori di qualità del Decreto MIMIT, in adempimento dell'art. 8. Questi elementi, principalmente tratti dalle indicazioni di ARERA per il SII e per quello dei rifiuti, oggettivamente numerosi e complessi (https://www.anticorruzione.it/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica), permettono di fotografare la situazione esistente.

A tal fine sono da approfondire ed indicare:

- i risultati raggiunti dagli indicatori in rapporto ai livelli minimi di qualità del servizio previsti contrattualmente:
- i risultati raggiunti dagli indicatori di qualità del servizio ritenuti significativi e non previsti contrattualmente, con i relativi benchmark;

facendo riferimento:

- per i servizi pubblici locali non a rete, agli indicatori di qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico indicati dall'Allegato 2 al decreto 31 agosto 2023 del Direttore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- per i servizi pubblici locali a rete, agli standard stabiliti dalle autorità competenti per servizio e bacino di utenza.

Gli indicatori vanno considerati, più che una necessità, un obiettivo a tendere, a cui prestare comunque attenzione.

La tabella che segue, proposta dal quaderno ANCI, può essere utilizzata a riguardo.

Servizio	Qualità contrattuale	Qualità tecnica	Obblighi di servizio pubblico (qualità)	Rispetto dei tempi puntualità	Accessibilità servizio	Soddisfazione dell'utenza
Contratto di servizio						
Benchmark (altri)						
Risultati raggiunti						
Scostamento						

Per ciascun servizio devono essere individuate diverse dimensioni della qualità (tra cui tempestività, accessibilità, trasparenza ed efficacia) e relativi indicatori, raffrontando il risultato previsto, ovvero standard, ovvero derivante da benchmark riconosciuti, con il risultato ottenuto.

Infine, sono da indicare le risultanze di indagini di soddisfazione dell'utenza, del trattamento delle segnalazioni dell'utenza, ovvero derivanti dall'attuazione di previste forme di consultazione dell'utenza.

4.3.5 Obblighi contrattuali

Per quanto riguarda gli OBBLIGHI CONTRATTUALI della società, la relazione dovrebbe segnalare i risultati ottenuti, verificare il rispetto degli obblighi principali imposti al gestore dal contratto di servizio e dai documenti annessi, rimandando a tabelle supplementari per dettagli già discussi.

In caso di *gestione in house*, è importante confrontare, con gli esiti effettivamente conseguiti:

- i benefici attesi per la comunità, inclusi gli investimenti;
- la qualità ed i costi del servizio per gli utenti;
- l'impatto:
 - o sulla finanza pubblica
 - o e gli obiettivi di universalità, inclusione sociale, protezione ambientale e accessibilità. La tabella che segue, proposta dal quaderno ANCI può essere utilizzata a riguardo.

	Volumi – quantità di attività (universalità)	Territorio servito (universalită)	Prestazioni specifiche da assicurare (socialità)	Obblighi di servizio pubblico (tutela ambiente)	Obblighi di servizio pubblico (altro)	Piano degli investimenti
Contratto di servizio						
Risultati raggiunti						
Scostamento						

4.3.6 Vincoli

Per quanto riguarda i VINCOLI della società, si tratta di una parte non obbligatoria da attivare solo in caso di presenza di situazioni riconducibili a detti elementi.

In tal caso la relazione dovrebbe indicare l'eventuale sussistenza:

- di disposizioni legislative determinanti obblighi gestionali;
- di vincoli tecnici e/o tecnologici;

incidenti sull'economicità e/o sostenibilità finanziaria della gestione del servizio e sulla qualità dello stesso ovvero sul rispetto degli obblighi contrattuali.

4.3.7 Considerazioni finali

La parte finale del documento dovrebbe contenere le considerazioni finali in merito:

- alle risultanze della verifica effettuata sulla situazione gestionale del servizio pubblico locale;
- alla compatibilità della gestione del servizio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- alle conseguenze della gestione del servizio sugli equilibri di bilancio dell'ente locale;
- alla gestione del servizio in relazione a possibili modifiche, alternative ed innovazioni nelle sue modalità di erogazione e/o di gestione, anche in prospettiva futura.

5. Pubblicità e trasparenza

Un ultimo aspetto riguarda la pubblicità e la trasparenza della relazione.

La norma in esame disciplina, infatti, gli obblighi di trasparenza degli enti locali sugli atti e sui dati relativi all'affidamento e alla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.



D. Lgs. 201/2022

Art. 31 - Trasparenza nei servizi pubblici locali

- 1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.
- 2. Gli atti di cui al comma 1, i provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione[3].
- 3. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2.
- 4. Sulla piattaforma unica della trasparenza gestita dall'ANAC sono anche resi accessibili, secondo le modalità di cui al comma 3:
- a) gli ulteriori dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica contenuti nella banca dati nazionale sui contratti pubblici;

- b) le rilevazioni periodiche in materia di trasporto pubblico locale pubblicate dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- c) gli atti e gli indicatori cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché, ove disponibili, le informazioni sugli effettivi livelli di qualità conseguiti dai gestori pubblicati dalle autorità di settore sui propri siti istituzionali.
- 5. Gli atti e i dati di cui al presente articolo sono resi disponibili dall'ente che li produce in conformità a quanto previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
- 6. Gli enti locali, le amministrazioni statali, le Regioni e le Autorità di regolazione hanno accesso alla piattaforma dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di esercitare i poteri di verifica e monitoraggio rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente.

Si prevede un unico punto di accesso attraverso la piattaforma unificata di trasparenza gestita dall'ANAC, in una specifica sezione denominata "Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL".

Gli enti locali, le amministrazioni statali, le Regioni e le Autorità di regolazione hanno accesso alla piattaforma dell'ANAC, ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di esercitare i poteri di verifica e di monitoraggio rispettivamente attribuiti dalla normativa vigente.

Pertanto, l'indagine dovrà essere pubblicata tempestivamente sia sul sito istituzionale dell'ente aggiudicatore sia contestualmente trasmessa all'ANAC, che curerà la sua immediata pubblicazione sul portale web "Trasparenza dei servizi pubblici locali economicamente rilevanti - Trasparenza SPL", già avviato e reso operativo dalla stessa Autorità.